



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
CETRARO**

(Via Porto n. 13. - Tel. 0892 971415 - E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/cetraro)

ORDINANZA

**STAZIONE SPERIMENTALE MARINA – CAPO TIRONE – Installazione boa ondametria e
stazione meteorologica prospiciente la costa di località Calabaia – COMUNE DI
BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**Periodo: Giorno 07.05.2024 – esecutrice lavori Società Lavori Subacquei Maratea con il supporto
tecnico scientifico del personale dell'Università della Calabria e del partner di progetto EdegeLab srl
La Spezia**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Cetraro,

- VISTA** l'ordinanza n°09/2024 emessa in data 22/04/2024;
- VISTO** il cronoprogramma dei lavori redatto dall'impresa realizzatrice dei lavori Soc. Lavori subacquei Maratea assunto al protocollo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro al n. 4096 in data 01/05/2024, a completamento dei lavori di cui all'ordinanza 09/2024;
- VISTA** la prescrizione di segnalamento marittimo 65/21/TA emanata da Marispelog Napoli in data 11/11/2021;
- VISTA** la proroga di ulteriori mesi 6 (sei) dalla data di scadenza prevista per il giorno 11/11/2023 della prescrizione segnalamento marittimo 65/21/TA emanata da Marispelog Napoli in data 11/11/2021;
- VISTO** il Nulla Osta permanente ai soli fini marittimi nr. 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 30.12.2014 del Comando Marittimo SUD di Taranto che riguardano gli eventi minori che interessano una zona di mare entro 2 (due) miglia dalla costa;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare il corretto svolgimento dei lavori in parola, garantendo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana, nonché la pubblica e privata incolumità, al fine di prevenire possibili danni a persone, cose ed all'ambiente circostante, nel superiore interesse pubblico;
- CONSIDERATO** che la gestione del demanio marittimo è in capo alla Regione ed agli Enti Locali, e ad essi sono attribuite le relative funzioni amministrative;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.2005, nr. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008 nr. 146, rispettivamente Codice sulla Nautica da Diporto ed il relativo Regolamento di attuazione;

- VISTA** la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del “Codice della Navigazione” e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che in data **07.05.2024**, la Società Lavori Subacquei Maratea con il supporto tecnico scientifico del personale dell’Università della Calabria e del partner di progetto EdegeLab srl di La Spezia, completerà l’installazione di una boa ondometrica e stazione meteorologica antistante la costa della località Calabaia – COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) di cui all’ordinanza 09/2024, con l’impiego della motonave denominata “Gabriella I”, iscritta nei registri navi minori e galleggianti dell’Ufficio Circondariale di Maratea al nr. **2VM196**. La boa di segnalazione sarà trasportata dal porto di Belvedere Marittimo nel punto di posa e posizionata nel punto avente coordinate con datum di riferimento **WGS84**:

BOA - Lat. 39° 36.033' N - Long. 15° 51.164' E

La predetta unità, durante l’esecuzione delle attività, dovrà essere considerata nave con manovrabilità limitata ai sensi della regola 3 lett. ii) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

L’unità stessa, durante le operazioni relative alle suddette attività, mostrerà i segnali diurni e notturni previsti dalla COLREG e dal C.I.S. in ragione della fattispecie.

In considerazione di quanto sopra premesso,

O R D I N A

Art. 1

Interdizione dell’area

che il giorno **07/05/2024** a partire dalle ore **0800** e durante l’intero arco della giornata, nello specchio acqueo sopra menzionato

è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) praticare la balneazione e comunque accedervi;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- a) le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;

- b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- c) le unità e le persone nonché i sommozzatori impegnate nei lavori.

Art. 3

Divieti e condotta delle unità in transito in prossimità delle zone di attività

Nel periodo di cui sopra, le unità in navigazione in prossimità del punto di posa della boa devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo nonché di mantenersi ad una **distanza di sicurezza non inferiore a mezzo miglio dalla Motobarca "Gabriella I" targata 2VM196**, durante il posizionamento della boa, compatibilmente con le esigenze di manovra, e prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impegnata nelle operazioni.

Art. 4

Prescrizioni a carico della Società Lavori Subacquei Maratea con il supporto tecnico scientifico del personale dell'Università della Calabria e del partner di progetto EdegeLab srl La Spezia e del comando di bordo:

- 1) le unità e i mezzi impiegati dovranno essere dotati di tutti i segnali prescritti dalla Colreg 72/81 in relazione alle particolari attività che essi svolgono;
- 2) le operazioni devono essere condotte in condizioni di tempo e mare favorevoli, di ottima visibilità e nei limiti di governabilità del mezzo navale;
- 3) i lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericolo di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocumento all'ambiente;
- 4) non dovranno essere utilizzate sostanze esplosive o mezzi distruttivi;
- 5) non dovranno essere arrecati danni all'ambiente marino ed al patrimonio ittico;
- 6) dovranno essere rispettate le zone di pericolo e le zone segnalate negli avvisi ai naviganti e dalle informazioni nautiche in vigore e successivi aggiornamenti;
- 7) qualsiasi inconveniente e/o incidente dovrà essere immediatamente riferito all'Autorità Marittima, mediante chiamata a mezzo V.H.F. (canale 16) o alla Sala Operativa al numero di telefono 0982 971415;
- 8) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Autorità Marittima il passaggio e le operazioni nell'area di giurisdizione di competenza di questo Circondario Marittimo;
- 9) dovrà essere comunicato a questa Autorità Marittima l'eventuale sostituzione dell'unità impiegata o per l'utilizzo di altre unità sussidiarie;
- 10) **la Motobarca denominato "Gabriella I"** dovrà essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla consistenza dei mezzi di salvataggio, come da certificati di sicurezza;
- 11) dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;
- 12) tutto il personale impiegato nelle operazioni deve essere coperto da idonea polizza assicurativa e, inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
- 13) nei casi di posa/abbandono apparecchiature/attrezzature in mare deve essere data tempestiva comunicazione a questo Comando, specificando:
 - modalità di segnalazione;

- posizione;
 - motivi mancato recupero;
 - azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- 14) è facoltà di questa Autorità Marittima, per ragione di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, ordinare la sospensione delle operazioni;
- 15) la Società Lavori Subacquei Maratea con il supporto tecnico scientifico del personale dell'Università della Calabria e del partner di progetto EdegeLab srl La Spezia, prima di iniziare l'attività, deve verificare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e simili che siano eventualmente previsti da altre norme di legge e/o regolamento, e che il personale e i mezzi eventualmente impiegati siano in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti.

Art. 5

Attività di vigilanza

La Società Lavori Subacquei Maratea, il Referente dell'Università della Calabria e il Referente del progetto EdegeLab srl di La Spezia, dovranno garantire e vigilare che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte, in particolare che i suddetti lavori avvengano nel rispetto delle normative ambientali in materia.

L'esecutore degli interventi, la Società Lavori Subacquei Maratea, quale società incaricata mantiene il formale impegno alla piena osservanza delle prescrizioni impartite, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

La Società Lavori Subacquei Maratea, in caso di variazione di mezzi e personale rispetto a quanto comunicato è tenuta a comunicare immediatamente e prima dell'inizio dei lavori la variazione a questa Autorità Marittima.

Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà procedere allo smantellamento della cantierizzazione e alla pulizia di tutti i luoghi interessati dagli stessi lavori ed entro il termine previsto, ivi compresa la rimozione delle attrezzature all'uopo necessarie e della segnaletica temporanea, ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

La presente Ordinanza non esime il richiedente dal possesso di ogni altro eventuale titolo/autorizzazione/nulla osta da rilasciarsi da parte di altri Enti/Amministrazioni.

Art. 6

Sanzioni

Fatto salvo l'obbligo di eseguire immediatamente gli ordini impartiti nel corso della manifestazione da personale dell'Autorità Marittima o da Forze di Polizia per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P., i contravventori alla presente Ordinanza, incorreranno:

- a) *se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 (violazioni commesse con unità da diporto) del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, nr. 171, "Codice della nautica da diporto";*
- b) *negli altri casi, negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione nonché, autonomamente o in eventuale concorso, nella fattispecie di reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione), salvo che non si ravvisi il sussistere di reati diversamente perseguibili.*

Art. 7
Pubblicità dell'Ordinanza

L'Autorità Marittima è da ritenersi sempre e comunque manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o beni soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività in parola.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di quest'Ufficio e del Comune in indirizzo ed alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cetraro.

Cetraro, lì *data del protocollo elettronico*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lvo n°82/2005